

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2882)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 4019)

d'iniziativa dei deputati CASTELLUCCI e VILLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l' 8 marzo 1968*

Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati
dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII Legislatura che nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926 furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1968, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sulla entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.